



RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

(Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 19/09/2019)

Premesse:

Con l'entrata in vigore del testo unico sulle partecipazioni pubbliche (T.U.S.P.) di cui al D.Lgs 175 del 19 agosto 2016, il legislatore ha fornito una clausola generale necessaria nell'individuare le partecipazioni societarie che gli enti locali possono mantenere, secondo cui "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

In aggiunta a suddetta clausola generale, il nuovo testo unico introduce un secondo limite di natura "finalistica" al mantenimento di società partecipate, prevedendo alcune finalità espressamente consentite ed individuate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.L.P. che così recita: "Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, possono direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Un terzo limite può, inoltre, ritenersi implicito nel sistema delineato dal legislatore, volto ad introdurre anche valutazioni di economicità a corollario del principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa, oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, dall'introduzione dell'obbligo dell'equilibrio di bilancio per tutte le pubbliche amministrazioni.

In tale ottica, l'articolo 24 del T.U.S.P. ha imposto l'obbligo cogente dell'adozione di un provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto di approvazione, con obbligo di individuazione delle partecipazioni che, non rientrando nei tre limiti generali sopra illustrati, devono comunque essere alienate. Tale provvedimento deve essere adottato entro la data del 30 settembre 2017 e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

Il Comune di Dronero ha adottato tale provvedimento consiliare con deliberazione n. 35 del 11/10/2017.

Occorre ora procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 e del comma 11, dell'art. 26, alla revisione periodica annuale da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale entro il 31/12 di ogni anno.

Considerazioni generali sul sistema delle partecipazioni del comune di Dronero

Alla data del 1° gennaio 2019 il comune di Dronero detiene le seguenti partecipazioni dirette:

DENOMINAZIONE	Quota Posseduta %
Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a. (A.C.D.A.)	1,66
Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti S.p.a. (A.C.S.R.)	4,20
Azienda di Formazione Professionale S.c.r.l.	20,22
Azienda Turistica Locale S.c.r.l. (A.T.C.)	0,49

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30 novembre 2015 venne approvato il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 1, co. 611 e 612, della L. 23/12/2014, n. 190.

In pratica la revisione straordinaria in oggetto, costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato nel 2015.

Il T.U.S.P. dispone un aggiornamento annuale di tale piano definito Piano Annuale di revisione delle società partecipate.

Il primo aggiornamento annuale è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 154 del 13/09/2019 e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 in data 18/10/2018.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 4 maggio 2017 sono stati definiti, come richiesto dalla nuova normativa contabile di cui al D.Lgs 118/2011, il "Gruppo Amministrazione Pubblica" ed il "Gruppo Bilancio Consolidato". L'aggiornamento del 2019 è stato fatto con deliberazione n. 114 in data 11/07/2019.

Il primo comprende gli organismi partecipati, gli enti strumentali controllati e partecipati, le società controllate e le società partecipate a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali e, comunque, a decorrere dall'esercizio in corso, con una quota di partecipazione pari o superiore al 20%.

Il secondo gruppo comprende, invece, gli enti, aziende e società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica i cui bilanci sono considerati rilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria, economico e patrimoniale del gruppo. Le società facenti parte del Gruppo Bilancio Consolidato sono le seguenti:

- Azienda Cuneese dell'Acqua – ACDA S.p.a.;
- Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti – ACSR S.c.p.a.;
- Azienda di Formazione Professionale – A.F.P. S.c.p.a.;

Nel consolidamento sono state altresì ricomprese il Consorzio Ecologico Cuneese (C.E.C.) ed il Consorzio Socio-assistenziale del Cuneese subentrato dal 1/01/2018 al Consorzio Socio-assistenziale delle Valli Grana e Maira, a totale partecipazione pubblica, ma definite “partecipazioni non societarie” dal Piano 2015.

Le società partecipate escluse da entrambi i gruppi così come sopra definiti sono le seguenti, in quanto società non a totale partecipazione pubblica e comunque partecipate in misura superiore al 20%:

- Azienda Turistica Locale – ATL S.c.r.l.;

Analisi della situazione delle partecipazioni comunali ai fini degli adempimenti di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica

Con le norme introdotte dal D.Lgs 175/2016 il legislatore ha inteso disciplinare il settore delle società pubbliche in funzione dell'efficiente gestione delle partecipazioni stesse, in funzione della tutela e della promozione della concorrenza e del mercato, nonché in funzione della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

A tale fine è stata svolta un'accurata rilevazione dei valori aziendali di carattere oggettivo che costituiscono limite al mantenimento della partecipazione, ossia:

- il numero dei dipendenti in rapporto al numero degli amministratori;
- il fatturato medio dell'ultimo triennio;
- risultati di bilancio negativi registrati negli ultimi cinque esercizi finanziari.

Oltre a ciò è stata svolta un'accurata attività di valutazione sulle finalità istituzionali o non, oltre che sulla natura dell'attività svolta, al fine di verificare i seguenti parametri:

- la necessità dell'attività svolta ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- l'appartenenza alle categorie di attività consentite dal legislatore;
- la presenza di società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altri organismi partecipati dall'ente;
- la presenza di società costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale;
- la necessità di aggregazione.

Il parametro della necessità di contenimento dei costi è stato rilevato laddove esistono società con bilanci di esercizio che hanno negli anni registrato ripetute perdite.

I risultati di queste attività di rilevazione e di valutazione, è riassunta nel prospetto allegato alla delibera consiliare n. 35/2017 ove, per ogni singola società, sono riportati:

- a. la finalità istituzionale o non istituzionale;
- b. i riferimenti legislativi indicanti la categoria di attività consentita dal legislatore all'interno della quale si colloca la società;
- c. gli estremi dei provvedimenti di costituzione e/o di prima adesione alla società, tutti riportanti le motivazioni della partecipazione approvata;
- d. l'indicazione se l'intervento finanziario nella società è compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di stato;

- e. il numero dei dipendenti e degli amministratori, con indicazione se il loro rapporto rispetta il limite minimo consentito dal legislatore;
- f. l'indicazione se l'attività svolta è analoga o simile ad altra attività svolta da altro organismo partecipato dall'ente;
- g. il fatturato medio triennale con indicazione del rispetto minimo definito, in sede di prima applicazione, dal legislatore in € 500.000,00;
- h. l'indicazione se la società svolge un'attività di interesse generale oppure no;
- i. l'indicazione, con esclusione di quelle considerate di interesse generale, se la società ha registrato perdite in quattro dei cinque esercizi precedenti;
- j. l'indicazione della necessità o meno di adottare piani di contenimento dei costi societari;
- k. l'indicazione della necessità o meno di aggregazione con altre società.

Conclusioni

Dall'analisi sopra illustrata, i risultati del processo di ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Dronero alla data del 31 dicembre 2018, si possono così riassumere:

Possono essere mantenute in quanto rispettano i requisiti e le condizioni legislative contenute nel Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, le seguenti società:

- a. Azienda Cuneese dell'Acqua – ACDA S.p.a.;
- b. Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti – ACSR S.c.p.a.;
- c. Azienda di Formazione Professionale – A.F.P. S.c.r.l.;
- d. Azienda Turistica Locale – ATL S.c.r.l.;

Si segnala che è stata definitivamente liquidata Tecnogrande in liquidazione S.p.a. con decorrenza 1/01/2019.

Dronero 19/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ARNAUDO dott. Silvio